CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4461

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBIERI, MONTANARI OTELLO, ANGELINI LUDOVICO, BORELLINI GINA, CAPONI, CERRETI GIULIO, MESSINETTI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, NANNUZZI, PINO, SANTARELLI EZIO, TOGNONI

Presentata il 17 gennaio 1963

Orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli ospedali e cliniche private

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che raccomandiamo alla vostra considerazione, è diretta a sanare una ingiusta sperequazione a danno di una benemerita categoria: i lavoratori dipendenti dagli ospedali e dalle cliniche i quali, nonostante la gravosità del lavoro e la responsabilità e lo zelo che esso comporta, debbono osservare un orario di lavoro superiore alle 9 ore giornaliere perché sono esclusi dalla limitazione sancita dalle leggi vigenti, per la quasi totalità dei lavoratori.

Come è noto, il regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 962, che ha stabilito in otto ore giornaliere e 48 ore settimanali la durata massima del lavoro effettivo prevede che tale limitazione non sia applicata ai prestatori d'opera le cui occupazioni richiedono «per la loro natura e nella specialità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia».

Il decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, recante la tabella delle occupazioni richiedenti un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, include, al n. 13 della predetta tabella: «Il personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza delle sale degli ammalati dei reparti per agitati o sudici dei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle Sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti i casi in cui le limitazioni di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettore dell'industria e del lavoro previo parere del medico provinciale.

Non si può non riconoscere che le mansioni svolte da tutti questi lavoratori senza eccezione, sono particolarmente gravose e comportano prestazioni così assidue ed impegnative da escludere quel carattere di discontinuità che, solo, può giustificare la esclusione dalla limitazione stabillta dalla legge predetta.

Attualmente il personale degli ospedali civili e dei manicomi, in virtù di accordi sindacali e di disposizioni ministeriali pur essendo sottoposto ad un eccessivo lavoro a causa dell'esiguo numero di addetti rispetto ai malati osserva sin dal 1947, senza eccezione alcuna, l'orario massimo di otto ore giornaliere. Soltanto i lavoratori delle cliniche private continuano ad osservare un orario di lavoro superiore alle otto ore giornaliere e alle 48 ore settimanali, nonostante che essi svolgano una prestazione continua e particolarmente faticosa, come è universalmente riconosciuto.

Si tratta anche in questo caso di uno dei tanti disordini e di ingiustizie esistenti nel campo sanitario.

D'altra parte, lo sviluppo delle terapie moderne e delle attrezzature tecnico-sanitarie, l'ammodernamento degli impianti hanno sottoposto il personale degli ospedali e delle cliniche ad un lavoro ed una attenzione più intensi ed hanno trasformato l'intero servizio di assistenza sanitaria in modo da richiedere una applicazione particolarmente assidua.

È necessario, pertanto, modificare la tabella di cui al regio decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2657, per estendere i diritti affinché a tutti i lavoratori dipendenti dagli ospedali e dalle cliniche private si applichi la limitazione massima in otto ore giornaliere e 48 ore settimanali dell'orario di lavoro. In tal modo si potrà eliminare la ingiusta condizione di inferiorità alla quale sono sottoposti i lavoratori che svolgono con abnegazione. e non senza rischi, una benefica attività.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A modifica della tabella di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, il lavoro svolto dal personale degli ospedali, dei manicomi delle case di salute e delle cliniche, di cui al n. 13 della detta tabella, è considerato a tutti gli effetti, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, lavoro effettivo richiedente una applicazione assidua e continuativa e soggetto alla limitazione di orario di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.